

VADEMECUM REGISTRAZIONE ACCORDI

Al fine di assicurare la migliore attuazione della registrazione diretta degli accordi a cura delle parti che l'hanno sottoscritto si ricorda:

- tutti gli accordi di mediazione dovranno essere registrati a cura delle parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
- Con l'accordo viene registrato, quale allegato, anche il verbale dell'ultimo incontro che costituisce il presupposto e raccordo anche con i benefici fiscali e processuali connessi con l'accordo.

- A tal fine nelle mediazioni in presenza il mediatore dovrà fare sottoscrivere tante copie del verbale di conclusione del procedimento di mediazione e dell'accordo quante sono le parti, oltre due originali, uno per l'Organismo di Mediazione ed uno per l'Agenzia delle Entrate.

- Si evidenzia la necessità di verifica, prima della firma dell'accordo, di verifica del pagamento dell'indennizzo all'Organismo nonché contestualmente la rideterminazione del valore affinché si eviti o un eventuale ritardo della riconsegna degli originali ovvero lasciare aperta una questione di determinazione del valore con possibili ripercussioni in fase di registrazione.

- La richiesta all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di registrazione dell'accordo di mediazione e del verbale deve presentarsi tramite il Modello 69 che dovrà essere compilato in ogni sua parte seguendo le istruzioni presenti nel sito dell'Agenzia delle Entrate.
Al riguardo si precisa che ove la formalità venga eseguita da terzi è necessario indicare i dati del delegato/a per la consegna e relativo ritiro.

- Si precisa, altresì, che ove venga consegnato al momento della richiesta di registrazione un solo originale dell'accordo e dell'ultimo verbale, l'Ufficio tratterà l'originale e rilascerà una copia conforme. In questo caso oltre la marca di euro 16,00 da apporre sulla richiesta di registrazione dovranno corrisponderci i diritti di ricerca ed un'ulteriore marca di euro 16,00 per il rilascio di ciascuna copia conforme con gli estremi della registrazione.

- Unitamente al modello 69, al verbale ed accordo di mediazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la ricevuta per l’Ufficio dell’avvenuto pagamento del tributo, degli eventuali diritti e, eventuale, imposta di bollo, in originale, dell’F24. **Ricordiamo che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro ed a decorrere dal 30 giugno 2023 entro il limite di valore di 100.000,00 euro.**

In questi ultimi casi l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Ma in tutti i casi l’accordo deve essere registrato nel termine di 30 giorni.

- Dopo il deposito del modello 69 ed allegati, l’Ufficio procede alla tassazione nel termine di tre giorni. L’assenza di personale potrebbe comportare un allungamento di tale termine, che ha carattere ordinatorio.

- L’Ufficio si è reso disponibile a ricevere anticipatamente la copia dell’F24 via e-mail al seguente indirizzo “dp.arezoutarezzo@agenziaentrate.it” in modo da poter indicare la data del ritiro dell’accordo di mediazione registrato.

In tale occasione dovrà essere comunque consegnata la ricevuta per l’Ufficio in originale del modello F24, e diversamente l’atto non verrà riconsegnato.

Nel caso la richiesta di registrazione riguardi un accordo di mediazione svolta in modalità telematica il documento informatico, in formato nativo digitale regolarmente firmato ai sensi dell’art. 8 bis decreto Legislativo n 28 /2010 dovrà essere inviato alla PEC istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (dp.arezzo@pce.agenziaentrate.it) previa compilazione on line del modello 69, anch’esso firmato digitalmente ed alla ricevuta del pagamento on line del modello F24.

Al momento del ricevimento della PEC l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta di presentazione.

Si evidenziano invece problematiche per la registrazione di accordi e verbali che siano a firma “mista” e quindi in parte con sottoscrizione analogica e in parte con sottoscrizione digitale, situazioni di complessa gestione anche per quanto riguarda la registrazione. Situazioni comunque in via di esaurimento dopo l’entrata in vigore dell’art. 8 bis del D.Lgs. n. 10/2010 così come novellato dalla Riforma Cartabia che

parrebbe escludere la modalità mista di sottoscrizione. Attualmente l'Ufficio domanda in originale le firme analogiche e un CD per le parti sottoscritte digitalmente, con trasmissione all'Ufficio dell'accordo in formato nativo digitale per quanto riguarda questa parte.